

Allegato C all'atto rep.n.94387/31357**STATUTO DELLA "FONDAZIONE NICOLETTA ROSI - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

..*.*.*

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI**Art. 1 - Costituzione e Denominazione**

1. È costituita, per volontà dei Fondatori, una Fondazione denominata: "**Fondazione Nicoletta Rosi - Ente del Terzo Settore**".
2. La Fondazione è un ente non commerciale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modificazioni.
4. L'acronimo "ETS" sarà inserito nella denominazione a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "RUNTS"). A partire da quel momento, la denominazione dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione al pubblico.

Art. 2 - Sede Legale

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Modena, all'indirizzo Via Pederzoli n°25.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporterà modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e delegazioni in Italia e all'estero con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi e Finalità

1. La Fondazione, in memoria di Nicoletta Rosi e per tramandarne i valori, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando senza scopo di lucro.
2. La missione della Fondazione è di far vivere e diffondere i valori che hanno guidato la vita di Nicoletta, ovvero: **Amore, Rispetto, Solidarietà e Accoglienza** – integrandoli con i principi di **Autoresponsabilità, Tenacia e Ambizione**.
3. L'obiettivo primario è il sostegno al nucleo familiare e alla persona, promuovendo percorsi di crescita e autonomia che rifiutano l'assistenzialismo e mirano a fornire gli strumenti per "camminare con le proprie gambe".
4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione si propone di ideare, sviluppare e promuovere modelli formativi e di intervento innovativi e replicabili, destinati a individui, famiglie e comunità (parrocchie, associazioni, scuole), per supportare la crescita e l'indipendenza in ogni fase della vita.

Art. 5 - Attività di Interesse Generale

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**art. 5, co. 1, lett. d, CTS**). In questo ambito rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: * Corsi e incontri formativi per genitori, volti a supportarli nel rendere i figli autonomi e indipendenti. * Supporto allo studio per bambini e ragazzi con metodologie innovative (es. mappe mentali). * Corsi

e laboratori per bambini e ragazzi finalizzati allo sviluppo di competenze trasversali.

b) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**art. 5, co. 1, lett. a, CTS**). In questo ambito rientrano, a titolo esemplificativo: * Servizi di assistenza e supporto a famiglie con difficoltà nella gestione dei figli o con problemi di scolarizzazione. * Iniziative come "I venerdì di Nicoletta", per permettere ai genitori di coltivare la relazione di coppia.

c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (**art. 5, co. 1, lett. i, CTS**). In questo ambito rientrano: * Laboratori intergenerazionali come "Nonni & Nipoti" per lo scambio di abilità e conoscenze. * Creazione e gestione di un gruppo di volontari per la realizzazione delle attività istituzionali.

d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (**art. 5, co. 1, lett. u, CTS**). In questo ambito rientra il progetto speciale: * "Refettori Accoglienti": creazione di luoghi di ristoro che uniscano solidarietà, rispetto ed eleganza, utilizzando cibo offerto da terzi, risorse del territorio e coinvolgendo scuole e artisti locali.

2. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al comma 1, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del CTS e dai relativi decreti attuativi. Il carattere secondario e strumentale sarà documentato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione di missione o in altra documentazione allegata al bilancio.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto da:

a) Fondo di dotazione iniziale, costituito dai conferimenti in denaro e beni effettuati dai Fondatori all'atto della costituzione, come specificato nell'atto costitutivo, per un valore complessivo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Tale fondo è intangibile e vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

b) Fondo di gestione, costituito da: * Rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione. * Contributi, donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati (persone fisiche, società, enti) che non siano espressamente destinati a incrementare il fondo di dotazione. * Ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondarie e strumentali. * Fondi raccolti tramite iniziative di raccolta fondi.

3. Il patrimonio potrà essere incrementato con acquisti, lasciti, donazioni ed elargizioni da parte di enti e privati, con espressa destinazione all'incremento del fondo di dotazione.

Art. 7 - Divieto di distribuzione degli utili

1. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, organi amministrativi e di controllo, e altri soggetti, durante la vita della Fondazione.

2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 8 - Esercizio Finanziario e Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, redatto in conformità con la modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio approvato, unitamente ai verbali, deve essere depositato presso il RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, la Fondazione redige il Bilancio Sociale e provvede al suo deposito presso il RUNTS e alla sua pubblicazione sul proprio sito internet.

TITOLO III - FONDATORI E PARTECIPANTI

Art. 9 - Fondatori

1. Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche che risultano dall'atto costitutivo della Fondazione.
2. I Fondatori, o i loro eredi/aventi causa designati, hanno il diritto di:
 - a) Nominare e revocare i componenti del primo Consiglio di Amministrazione.
 - b) Avere un rappresentante di diritto all'interno del Consiglio di Amministrazione, con carattere vitalizio.
 - c) Esprimere un parere vincolante sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Fondazione.
 - d) Essere informati sull'andamento generale della Fondazione e sulle principali iniziative.

Art. 10 - Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche, gli enti e le società, pubblici o privati, che contribuiscono agli scopi della Fondazione mediante contributi in denaro, beni o servizi, con le modalità e nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
2. I Sostenitori non acquisiscono diritti sul patrimonio e non hanno poteri di gestione, ma possono essere invitati a partecipare a eventi e iniziative e sono informati periodicamente sulle attività della Fondazione.

TITOLO IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 11 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente;
 - c) L'Organo di Controllo.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 a 13, nominati come segue:
5 membri designati dai Fondatori o loro eredi/aventi causa. * I restanti membri sono cooptati dal Consiglio di Amministrazione stesso, scelti tra persone di comprovata esperienza e professionalità negli ambiti di attività della Fondazione.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione or-

dinaria e straordinaria della Fondazione, senza eccezioni. In particolare, provvede a:

- a) Definire le linee strategiche e programmatiche della Fondazione;
- b) Approvare i programmi annuali e pluriennali di attività;
- c) Predisporre e approvare il bilancio di esercizio e, se obbligatorio, il bilancio sociale;
- d) Deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- e) Deliberare sull'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;
- f) Nominare al suo interno il Presidente e un Vicepresidente, che dovranno essere scelti all'interno della famiglia del fondatore Oriello Fontana e suoi discendenti;
- g) Deliberare sulle modifiche dello Statuto, da sottoporre al parere dei Fondatori;
- h) Deliberare sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- i) Nominare i componenti dell'Organo di Controllo, se obbligatorio;
- j) Deliberare sull'assunzione di personale e sulla stipula di contratti di collaborazione.

4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni possono tenersi anche in via telematica.

Art. 13 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. È nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno e dura in carica per la stessa durata del Consiglio.
- 3. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle sue delibere e sovrintende al buon andamento della Fondazione. In caso di urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

Art. 14 - Organo di Controllo

- 1. La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
- 2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un revisore legale.
- 3. I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge.

Art. 15 - Libri Sociali e Contabili

- 1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
 - c) Il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 2. Devono inoltre essere tenute le scritture contabili previste dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore.

TITOLO V - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 16 - Scioglimento

- 1. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti e con il parere fa-

vorevole dei Fondatori.

2. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 17 - Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, che sceglieranno enti con finalità analoghe a quelle della Fondazione.

2. In mancanza, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del CTS.

3. Gli atti di devoluzione del patrimonio compiuti in assenza o in difformità dal parere del RUNTS sono nulli.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Clausola di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in materia di fondazioni, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e a ogni altra normativa applicabile.

F.to: Oriello Fontana

" : Annalisa Solieri teste

" : Di Mascolo Maria Roberta teste

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Io sottoscritto Dottor Tomaso Vezzi Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Modena, lì 10 giugno 2026

NOTAIO TOMASO VEZZI

FIRMA DIGITALE